



REGIONE MARCHE
SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
PF AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO, ZOOTECNIA E SDA PESARO

“Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende lattiero casearie a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19”

Legge Regionale 20/2020-DGR 744 del 15/06/2020

Obiettivi

Contenere le conseguenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, garantire la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo agricolo con particolare riferimento alle imprese zootecniche della Regione Marche che allevano bovini/bufalini e ovicaprini da latte.

Destinatari

Agricoltori singoli o associati in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentori di animali bovini/bufalini e ovicaprini da latte .

Dotazione finanziaria assegnata: € 250.000,00

Scadenza presentazione domande: 30 giugno 2020, ore 13:00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Roberto Gatto

tel. 071-806.3651; indirizzo mail: roberto.gatto@regione.marche.it

PEC: regione.marche.agricoltura@emarche.it

Sommario

1. Obiettivi e finalità	2
2. Ambito territoriale.....	3
3. Dotazione finanziaria.....	3
4. Condizioni di ammissibilità al contributo	3
4.1 <i>Condizioni relative al soggetto richiedente</i>	3
4.2 <i>Condizioni relative all'impresa</i>	3
5. Tipologia dell'intervento	4
5.1 Importi ed aliquote dell'aiuto.....	4
5.2 Regime d'aiuto	5
5.3 Criteri per il riconoscimento del contributo	6
6 Ammissibilità delle domande.....	7
6.1 <i>Presentazione delle domande</i>	7
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	7
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	8
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda:</i>	8
6.1.4 <i>Comunicazioni del richiedente</i>	8
6.2 <i>Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno/pagamento</i>	8
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	8
6.3 <i>Completamento dell'istruttoria, concessione contributo e pagamento del contributo</i>	9
6.3.1 <i>Pubblicazione del provvedimento</i>	9
7 Impegni.....	10
8. Revoca e restituzione dell'aiuto	10
9. Informativa trattamento dati personali e pubblicità.....	10

1. Obiettivi e finalità

La Regione Marche intende sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo agricolo per dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo in misura maggiore le aziende zootecniche che producono latte bovino, bufalino ed ovicaprino. In tale contesto, l'intervento è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per non mettere a rischio la continuità delle attività aziendali.

2. Ambito territoriale

Intero territorio della Regione Marche.

3. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 250.000,00.

4. Condizioni di ammissibilità al contributo

La mancanza di uno dei seguenti requisiti determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda.

4.1 Condizioni relative al soggetto richiedente

Il soggetto richiedente per presentare la domanda deve:

- ✓ essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del Codice civile, che opera nel settore lattiero caseario;
- ✓ essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19.

4.2 Condizioni relative all'impresa

Al momento della presentazione della domanda, l'impresa deve:

1. essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
2. avere Partita Iva con codice attività agricola;
3. essere iscritte alla Camera di Commercio con codice ATECO agricoli;
4. non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019 o trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19;
5. i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;

¹ Le amministrazioni concedenti verificano, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017) e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

6. essere titolare di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentori di animali ovicaprini e/o bovini e/o bufalini identificati sulla base del codice aziendale;
7. avere una consistenza, per singola specie bovina da latte e bufalina non inferiore a 6 capi (bovine di età minima di 25 mesi) e per la specie ovicaprina non inferiore a 45 capi iscritti alla Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN), alla data di presentazione della domanda;
8. aver prodotto latte vaccino/bufalino e/o ovicaprino nell'anno 2020 e fino alla data di presentazione della domanda per accedere alla presente linea di intervento ed averlo consegnato ad un primo acquirente (da dichiarare in domanda) e/o trasformato nel proprio caseificio aziendale regolarmente approvato (indicando in domanda il n. di registrazione concesso dall'ASUR ai sensi del Reg. (CE) 852/2004).

5. Tipologia dell'intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un aiuto "una tantum" ad azienda per far fronte alla riduzione di liquidità e alla contemporanea esigenza di effettuare le spese necessarie all'applicazione delle norme di sicurezza sanitaria legate alla pandemia da COVID-19, per le seguenti categorie:

- A) produttori di latte ovicaprino, che consegnano il latte ad un primo acquirente e/o trasformano in azienda tutta o parte della propria produzione;
- B) produttori di latte bovino, distinti fra titolari di allevamenti QM, cioè inseriti nel circuito della filiera latte alta qualità QM (Qualità Garantita dalle Marche), e non QM e produttori di latte bufalino, che consegnano il latte ad un primo acquirente e/o che trasformano in azienda tutta o parte della propria produzione.

Sono ammissibili solo le spese che si riferiscono agli interventi di cui al paragrafo precedente.

Non sono comunque ammissibili:

- le vacche da carne;
- le spese tecniche per la compilazione e presentazione della domanda di contributo.

5.1 Importi ed aliquote dell'aiuto.

L'entità del sostegno è fissato per azienda in relazione alla stima della perdita del fatturato relativa alle attività lattiero casearie aziendali come di seguito indicato:

- A. Massimo fino a € 8,00 per pecora/capra in lattazione (sono ammissibili i capi di sesso femminile di almeno 13 mesi di età presenti in BDN alla data del 1/6/2020 al netto del 10% dei capi di cui sopra considerati in asciutta);
- B. Massimo fino a € 70,00 per vacca/bufala in lattazione (sono ammissibili i capi di sesso femminile di almeno 25 mesi di età presenti in BDN alla data del 1/6/2020 al netto del 10% dei capi di cui sopra considerati in asciutta);

- C. Massimo fino a € 140,00 per vacca in lattazione (sono ammissibili i capi di sesso femminile di almeno 25 mesi di età presenti in BDN alla data del 1/6/2020 al netto del 10% dei capi di cui sopra considerati in asciutta) solo nel caso di allevamento inserito nel circuito della filiera latte alta qualità QM (Qualità Garantita dalle Marche).

È possibile sommare i contributi di cui alle lettere A, B e C. L'importo effettivamente erogato a capo risulterà dai calcoli di cui al paragrafo 5.3 e non potrà comunque superare l'importo di 20.000,00 Euro.

Qualora tale contributo calcolato risultasse inferiore a 1.000,00 Euro, viene comunque riconosciuto un contributo pari a 1.000,00 Euro.

Gli aiuti del presente atto sono cumulabili con quelli previsti da altri atti approvati per l'emergenza COVID-19, nei limiti previsti dal regime di aiuto di seguito indicato.

5.2 Regime d'aiuto

Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limita-to" .

Il regime approvato prevede in particolare quanto segue:

a) Le Regioni, le Province autonome, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3 .1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e al-le condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

b) L'eleggibilità della spesa sia successiva al 2 febbraio 2020.

c) Le concessioni degli aiuti avvengano non oltre il 31/12/2020, salvo diversi termini stabiliti dalla Commissione Europea.

d) Gli aiuti possano essere concessi alle imprese, anche in condizione di difficoltà (art. 2 punto 14 reg UE 702/14), purché quest'ultima non fosse stata già presente al 31/12/2019.

e) Gli aiuti possono essere concessi alle imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati decurtati dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione.

f) Gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette, siano concessi nel rispetto tutte le condizioni seguenti:

- per il settore dell'agricoltura l'aiuto non superi i 100 000,00 EUR per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; tutti i valori utilizzati siano al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non debbano essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

- se un'impresa operi in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al comma 1, lettera (a) e al comma 2, lettera (a) del presente articolo, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile;

g) Gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo "Aiuti di importo limitato" possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui al paragrafo 3.2 "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti", sia con gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.4 "Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine". Le agevolazioni concesse possono altresì essere cumulate con aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

5.3 Criteri per il riconoscimento del contributo

Non sono previsti criteri di selezione delle domande.

Per la determinazione del contributo forfettario si tiene conto della stima della perdita del fatturato delle attività di produzione lattiero-casearia, per la chiusura dei circuiti HORECA, attraverso la seguente metodologia:

1) Calcolo di un importo aziendale derivante dalla somma dei seguenti punti:

A) Produzione latte ovicaprino = Numero ottenuto dal calcolo di cui alla lettera A del paragrafo 5.1;

B) Produzione latte bovino non QM e bufalino = Numero ottenuto dal calcolo di cui alla lettera B del paragrafo 5.1;

C) Produzione latte bovino QM = Numero ottenuto dal calcolo di cui alla lettera C del paragrafo 5.1;

2) Somma di tutti i valori così ottenuti ottenendo il valore complessivo ammissibile di tutte le aziende richiedenti;

3) Calcolo del peso percentuale dell'azienda sul valore complessivo ammissibile di tutte le aziende richiedenti;

4) Ripartizione proporzionale dei fondi disponibili sulla base del peso percentuale aziendale, tenendo conto del valore massimo di 20.000,00 Euro per azienda di cui al paragrafo 5.1.

6 Ammissibilità delle domande

6.1 Presentazione delle domande

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda
- caricamento su SIAR degli allegati
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; **è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare;**

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, pertanto il SIAR non consentirà la presentazione di una nuova domanda ad una impresa che abbia già presentato una qualsiasi domanda di sostegno/pagamento.

Può essere presentata una nuova domanda soltanto se la precedente è stata formalmente ritirata.

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda conterrà le seguenti dichiarazioni:

- a) di aver preso visione di tutte le disposizioni del bando in oggetto e di accettarle;
- b) di essere consapevole che verrà applicata la Ritenuta di acconto del 4% su contributi corrisposti dagli Enti Pubblici e Privati alle Imprese nel rispetto dell'art. 28 – D.P.R. 29.09.1973, n. 600;
- c) che per gli stessi aiuti non sono stati richieste e ottenute agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali e regionali;
- d) di avere una consistenza, per singola specie bovina e bufalina non inferiore a 6 capi (bovine di età minima di 25 mesi) e per la specie ovicaprina non inferiore a 45 capi iscritti alla Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN), alla data di presentazione della domanda.
- e) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale;
- f) che i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- g) che l'impresa non si trova già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria Reg UE 702/14 articolo 2 punto 14).

- h) Di non essere impresa beneficiaria di aiuti di stato illegali non rimborsati ovvero di essere impresa beneficiaria di aiuti di stato illegali non rimborsati pari a _____, dal giorno _____, e di essere a conoscenza che il contributo spettante sarà decurtato dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione.
- i) nel caso di importi superiori a € 5.000,00 dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda **corredata della documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3** deve essere presentata a partire **dal giorno 19 giugno 2020 e fino al giorno 30 giugno 2020 ore 13,00_z** termine perentorio.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 5 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda:

Alla domanda non deve essere allegata documentazione.

6.1.4 Comunicazioni del richiedente

Il richiedente può effettuare comunicazioni o tramite SIAR o tramite PEC2.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno/pagamento

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I termini del procedimento sono fissati in 20 giorni, decorrenti dal giorno successivo la scadenza per la presentazione delle richieste.

I controlli amministrativi sulla totalità delle richieste sono relativi agli elementi anagrafici della richiesta e di incrocio con le sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare come ad esempio: regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), assenza di misure di prevenzione personale ovvero condanne con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata

² Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale; conformità delle informazioni con quanto presente sul Registro centrale degli aiuti, ecc³.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

L'istruttoria è effettuata dalle Strutture Decentrate Agricoltura del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche e consiste:

1. verifica della regolarità della domanda e degli allegati;
2. verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente bando attraverso la verifica di un campione pari al 5% delle dichiarazioni rese in domanda;
3. verifica della regolarità dei versamenti dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19.

Sulla base di quanto indicato dall'art. 78, comma 1-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'accertamento antimafia viene differito e si procederà immediatamente sotto condizione risolutiva all'erogazione dell'aiuto.

Come precisato dal Ministero dell'Interno con nota dell'11 ottobre 2018, il differimento della richiesta di accertamento antimafia rispetto alla concessione del beneficio sarà contenuto comunque entro stretti limiti temporali, anche al fine di non pregiudicare l'effettivo, eventuale recupero di quanto corrisposto sotto condizione risolutiva.

6.3 Completamento dell'istruttoria, concessione contributo e pagamento del contributo

A conclusione dell'attività istruttoria, nel caso di inammissibilità totale della domanda, il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di zootecnia, conterrà anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Per le domande risultate ammissibili, il Responsabile regionale di procedimento predispose l'elenco delle domande finanziabili, della concessione al beneficiario e procede alla liquidazione delle stesse.

6.3.1 Pubblicazione del provvedimento

Il decreto di approvazione dell'elenco è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile nella pagina dedicata.

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

³ L'elencazione non è esaustiva ma è meramente indicativa, ad esempio la verifica di quanto indicato alla lettera h) del paragr. 61.1. va fatta sull'RNA per deggendorf e sul registro debitori AGEA

Le comunicazioni di riconoscimento del sostegno sono inviate a firma del responsabile regionale di procedimento.

7 Impegni

Tramite la sottoscrizione della richiesta, il richiedente si impegna a:

1. accettare le disposizioni del bando;
2. essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19;
3. consentire l'accesso in azienda per un'agevole consultazione della documentazione amministrativa da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;

8. Revoca e restituzione dell'aiuto

La revoca dell'aiuto è disposta qualora:

- le dichiarazioni rese risultassero in tutto o in parte non rispondenti al vero

La revoca viene disposta anche nel caso in cui il beneficiario sia stato posto in liquidazione o sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive.

Può essere disposta la revoca inoltre in conseguenza degli esiti dei controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.

In caso di revoca l'impresa restituisce alla Regione Marche l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento delle somme erogate.

Qualora gli importi non vengano restituiti la Regione dà corso alle procedure di recupero coattivo con provvedimento ingiuntivo.

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o per risvolti di natura penale, la Regione Marche si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

9. Informativa trattamento dati personali e pubblicità⁴.

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

⁴ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi nazionali e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è data dalla Legge Regionale 3 giugno 2020 n. 3 “MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER LA RIPARTENZA DELLE MARCHE”, dalla DGR n. 744 del 15_06_2020 e dal presente Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione “Agricoltura a basso impatto, zootecnia e SDA di Pesaro” concernente “L.R. 20/2020; DGR n. 744 del 15/06/2020 . Approvazione bando per “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende lattiero casearie a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. Importo totale € 250.000,00, capitolo 2160110285 del bilancio 2020/2022, annualità 2020” .

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere diffusi attraverso SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l’accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. E’ necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all’istruttoria della domanda presentata.

I richiedenti, nel presentare Domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo del contributo concesso.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della PF agricoltura a basso impatto, zootecnia e sda Pesaro presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.